

Pubblicato il 03/07/2017

N. 03544/2017 REG.PROV.COLL.

N. 02105/2017 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 2105 del 2017, proposto da: Fallimento Leghe Leggere s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato *;

contro

Comune di Marcianise, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato *;

per l'annullamento

- dell'ordinanza sindacale n. 7 adottata in data 21 marzo 2017 dal Sindaco del Comune di Marcianise e notificata alla Curatela in data 23 marzo 2017, con la quale è stato ordinato alla curatela fallimentare unitamente al custode giudiziario di: “provvedere, entro e non oltre sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, a ripristinare lo stato dei luoghi liberando le aree ispezionate da tutti i rifiuti presenti ed avviarli al recupero e/o allo smaltimento secondo la loro tipologia ed in rispetto alle leggi previste in materia ed a comunicare alle autorità il crono programma dei lavori di caratterizzazione dei rifiuti e di rimozione degli stessi”, nonché di: “attuare quanto previsto dall'art. 242 del D.lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii.”;

- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto dalla ricorrente, ove lesivo, con riserva di presentare motivi aggiunti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marcianise;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2017 il dott. Paolo Marotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La curatela del Fallimento della società Leghe Leggere s.p.a. ha impugnato l'ordinanza sindacale n. 7 adottata in data 21 marzo 2017, con la quale il Sindaco del Comune di Marcianise ha ordinato alla curatela fallimentare unitamente al custode giudiziario di: “provvedere, entro e non oltre sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, a ripristinare lo stato dei luoghi liberando le aree ispezionate da tutti i rifiuti presenti ed avviarli al recupero e/o allo smaltimento secondo la loro tipologia ed in rispetto alle leggi previste in materia ed a comunicare alle autorità il crono programma dei lavori di caratterizzazione dei rifiuti e di rimozione degli stessi”, nonché di: “attuare quanto previsto dall'art. 242 del D.lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii.”.

In relazione alla proposta impugnativa, la curatela fallimentare fa rilevare che:

- la società Leghe Leggere s.p.a., con sede in Marcianise, alla via Area Industriale - Marcianise Sud, è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Fallimentare, con sentenza n. 70/2006, emessa in data 04/07/2006;
- dopo alterne vicende, nel febbraio del 2012, la curatela fallimentare è rientrata in possesso del compendio aziendale, che era stato affittato dalla società Leghe Leggere s.p.a. (quando era ancora in bonis) alla società Metalpoint s.r.l.;

- parte del compendio immobiliare è stato sottoposto a sequestro per la presenza di scorie di fusione ed è stato designato quale custode giudiziario l'Ing. Lucio Tortora (destinatario anch'esso dell'impugnata ordinanza sindacale);

- la curatela fallimentare ha provveduto, su autorizzazione del giudice delegato, alla vendita di alcuni impianti e macchinari (al fine di soddisfare i creditori) e alla stipula di un contratto di locazione, in data 25 luglio 2016, con la società S.I.A. s.r.l., avente ad oggetto il compendio aziendale con esclusione dei beni sottoposti a sequestro penale; nel contratto di locazione commerciale, la società S.I.A. s.r.l., in qualità di parte affittuaria, si obbligava a: “smaltire, i rifiuti presenti nel compendio oggetto di affitto (e dunque non quelli oggetto del sequestro penale richiamati al punto IV della premessa), rifiuti che sono, solo orientativamente, riportati nell'inventario rifiuti allegato”;

- nell'ultimo verbale di sopralluogo eseguito dall'A.r.p.a.c. e dal Comune di Marcianise in data 9 gennaio 2017 si sarebbe accertato che l'opera di smaltimento dei rifiuti è stata intrapresa da parte dell'affittuaria; a detta della parte ricorrente, l'attività di smaltimento dei rifiuti sarebbe proseguita anche successivamente.

Tanto premesso, la parte ricorrente contesta la legittimità del provvedimento impugnato con tre articolati motivi.

Si è costituito in giudizio per resistere alla proposta impugnativa il Comune di Marcianise.

All'odierna udienza camerale il ricorso è stato introitato per la decisione con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 del codice del processo amministrativo.

In relazione alla manifesta fondatezza del ricorso, ricorrono, a giudizio del Collegio, nel caso de quo, le condizioni per l'applicazione della citata disposizione, ai fini dell'immediata definizione del ricorso in esame, sussistendo, altresì, gli altri

presupposti per l'adozione della decisione in forma semplificata e avendo il Presidente del Collegio rese edotte le parti costituite di tale eventualità.

Fondato si presenta il primo motivo del ricorso, con il quale la parte ricorrente ha dedotto: violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di procedure concorsuali - carenza di legittimazione passiva della curatela fallimentare ad eseguire l'ordinanza sindacale di rimozione e messa in sicurezza dei rifiuti.

Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, in materia di abbandono di rifiuti, la curatela fallimentare non subentra negli obblighi più strettamente correlati alla responsabilità dell'imprenditore fallito, in quanto il potere di disporre di beni fallimentari (secondo le particolari regole della procedura concorsuale e sotto il controllo del giudice delegato) non comporta necessariamente il dovere di adottare particolari comportamenti attivi, finalizzati alla tutela sanitaria degli immobili destinati alla bonifica da fattori inquinanti (ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 30 giugno 2014 n. 3274).

Anche recentemente è stato ribadito dalla giurisprudenza amministrativa che la curatela fallimentare non può essere considerata destinataria, a titolo di responsabilità di posizione, di ordinanze sindacali dirette alla tutela dell'ambiente, per effetto del precedente comportamento omissivo o commissivo dell'impresa fallita, non subentrando tale curatela negli obblighi più strettamente correlati alla responsabilità del fallito e non sussistendo, per tale via, alcun dovere del curatore di adottare particolari comportamenti attivi, finalizzati alla tutela sanitaria degli immobili destinati alla bonifica da fattori inquinanti (cfr. T.a.r. Lombardia, Milano, sez. III, 3 marzo 2017 n. 520).

Ne consegue che il ricorso deve essere ritenuto meritevole di favorevole apprezzamento con riguardo alla dedotta carenza di legittimazione passiva della curatela fallimentare ad eseguire l'ordinanza sindacale di rimozione e messa in sicurezza dei rifiuti.

Né possono essere condivise le deduzioni svolte dal Comune di Marcianise nella memoria depositata in data 17 giugno 2017, nella quale l'amministrazione comunale qualifica la responsabilità della curatela non come responsabilità per il subentro negli obblighi della impresa fallita, ma come responsabilità per omessa vigilanza sull'attività degli affittuari del compendio aziendale, ancorandola all'art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006.

A tale riguardo, il Collegio fa rilevare che, in disparte la considerazione secondo la quale la predetta disposizione normativa non è richiamata nel provvedimento impugnato, non è ravvisabile nella posizione della Curatela fallimentare nessuna delle due forme di responsabilità previste dalla disposizione invocata in giudizio dalla amministrazione resistente.

L'art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 configura la responsabilità diretta (per fatto proprio) dell'autore dell'illecito abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel suolo nonché dell'immissione di rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee, (responsabilità) che concorre (in solido) con quella del proprietario e dei titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali la violazione dei predetti divieti "sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo".

Per pacifica giurisprudenza, la responsabilità del proprietario e di coloro che a qualunque titolo abbiano la disponibilità dell'area interessata dall'abbandono dei rifiuti non è qualificabile come una forma di responsabilità oggettiva, essendo necessario che la responsabilità, sia accertata, in contraddittorio con i soggetti interessati dai soggetti preposti al controllo (Consiglio di Stato, sez. V, 22 febbraio 2016 n. 705).

Orbene, nel caso di specie non ricorre alcuno dei presupposti della responsabilità di cui all'art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006: non è configurata dalla

amministrazione resistente una univoca, autonoma e chiara responsabilità del curatore fallimentare per l'abbandono dei rifiuti (ossia una responsabilità diretta, per fatto proprio), né è configurabile una responsabilità della curatela fallimentare per fatto doloso o colposo, di cui all'ultimo periodo dell'art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006. A tale riguardo, si fa rilevare che il curatore fallimentare non ha la disponibilità giuridica del compendio aziendale della società fallita, essendo legittimato ad esercitare in funzione tutoria il possesso e potendo compiere atti di disposizione solo sulla base della autorizzazione del giudice delegato (cfr. T.a.r. Lombardia, Milano, sez. III, 3 novembre 2014 n. 2623).

Assorbita ogni altra censura, il ricorso va accolto con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato nella parte in cui pone a carico della curatela fallimentare gli obblighi di bonifica e di caratterizzazione dell'area inquinata.

La spese di giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla (in parte qua) il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Marcianise al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio liquidate in € 1.000,00 (euro mille/00) oltre accessori e al rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Pierluigi Russo, Consigliere

Paolo Marotta, Consigliere, Estensore